

Accordo in esito a negoziazione assistita ex artt.2 e ss. D.L. nr.132 del 12.09.14 convertito dalla






L. nr.162 del 10.11.2014.

L'anno 2019, addì del mese di maggio, in Sala Consilina, con la presente scrittura redatta in duplice,


tra

il **COMUNE DI SALA CONSILINA**, in seguito anche sono "l'Ente", in persona del Sindaco p.t., Avv. Francesco Cavallone, assistito, giusta delibera di G.M. nr.86 del 16.05.2016, dall'Avv. Nicola Rivellese, p.e.c.[avvnicolarivellese@cnfpec.it](mailto:avvnicolarivellese@cnfpec.it), con studio in Sala Consilina, c.so Vittorio Emanuele nr.16, suo difensore, giusta procura speciale allegata alla convenzione sub A, presso il quale elegge domicilio ai fini del procedimento di negoziazione, da un lato;

ed

il sig. , nato a    e residente in Sala Consilina, , assistito dall'avv. Angela D'Aniello, p.e.c.[avv.angeladaniello@pec.it](mailto:avv.angeladaniello@pec.it), con studio in Sala Consilina, via San Rocco snc, in forza di procura speciale allegata alla convenzione sub A, presso il cui studio, ai fini del procedimento di negoziazione, elegge domicilio, dall'altro lato;

premesso

che, al fine di addivenire ad un accordo in ordine al contenzioso ad oggetto la definitiva quantificazione del compenso dovuto al  in relazione alle prestazioni per la "Sistemazione e ripristino della strada comunale Costantinopoli - Puntale = Puntale - Tempone" e per la progettazione dell'intervento di "Completamento e ripristino della strada comunale Costantinopoli-Puntale=Puntale-Tempone" con conseguente ripetizione di somme indebitamente percepite dal tecnico, le parti hanno sottoscritto, in data 28 novembre 2018, convenzione di negoziazione assistita, allegata sub A al presente atto, a ministero dei rispettivi difensori, come

sopra indicati, ai sensi dell'art.2 del D.L. nr.132/2014, come modificato in sede di conversione dalla L. nr.162/2014;

che, all'esito della detta negoziazione, le parti hanno raggiunto un accordo.

**Tutto ciò premesso, le parti, come assistite, dato atto che il presente accordo non riguarda diritti indisponibili, dopo ampio confronto e discussione, convengono quanto segue:**

- 1) La premessa è parte integrante dei patti.=
- 2) Le parti convengono che, a saldo di qualsiasi pretesa per sorte capitale ed accessori, di qualsiasi natura, in relazione ai lavori di realizzazioni di *"Sistemazione e ripristino della strada comunale Costantinopoli - Puntale = Puntale - Tempone"* e per la progettazione dell'intervento di *"Completamento e ripristino della strada comunale Costantinopoli-Puntale=Puntale-Tempone"*, al 26.01.2010, data del pagamento dell'importo liquidato con la determinazione dirigenziale nr.505/2009, al **[redacted]** era dovuto l'importo complessivo di €4.135,02 (euro quattromilacentotrentacinque/02) per competenze ed interessi legalizzati dal 6.05.1994, data della restituzione all'Ente della maggior somma corrisposta per errore ad altro professionista incaricato, arch. Enrico Petti.=
- 3) Il **[redacted]** si impegna, pertanto, a corrispondere, a tacitazione di ogni pretesa dell'Ente, che accetta, in relazione alla restituzione delle maggior somma corrispostagli in esecuzione della determinazione dirigenziale nr.505/2009, la somma di €2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) in 10 rate mensili dell'importo di €250,00 (euro duecentocinquanta/00) ciascuna, mediante trattenuta, espressamente autorizzata con la sottoscrizione del presente accordo, sugli emolumenti dovutigli dall'Ente a far data dal mese di maggio 2019.=
- 4) Pertanto, **[redacted]** dichiara di non aver altro a pretendere dall'Ente in relazione alle prestazioni di *"Sistemazione e ripristino della strada comunale Costantinopoli - Puntale = Puntale - Tempone"* e di progettazione dell'intervento di *"Completamento e ripristino della*

*strada comunale Costantinopoli-Puntale= Puntale-Tempone*” di cui alle delibere C.C. di Sala Consilina nr.394 del 21.09.1985 e nr.540 del 24.05.1988.=

- 5) Al contempo, il Comune di Sala Consilina dichiara, che ad esecuzione avvenuta di quanto previsto all'art.3 del presente atto, non avrà altro a pretendere dal [REDACTED] in relazione alle pretese restitutorie per maggiori somme corrisposte, giusta determinazione dirigenziale nr.505/2009, a titolo di compenso professionale per le opere di cui in premessa.=
- 6) Le spese della presente procedura di negoziazione assistita restano compensate tra le parti.=
- 7) Gli avvocati Nicola Rivellese ed Angela D'Aniello dichiarano, inoltre, che il presente accordo non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.L. nr.132/2014.=
- 8) Il presente atto consta di 3 pagine sin qui e dei seguenti allegati:
  - A. convenzione negoziazione assistita 28 novembre 2018 con relative procure allegate.

\_\_\_\_\_

I difensori

(Avv. Nicola Rivellese)

anche per autentica della firma

\_\_\_\_\_

(Avv. Angela D'Aniello)

anche per autentica della firma

